

# Conflitto Russia/Ucraina

## Raccomandazioni UE contro elusione delle misure restrittive

Con avviso 2022/C 145/I/01 del 1° aprile 2022, la Commissione europea ha rivolto alcune raccomandazioni agli operatori economici, per prevenire l'elusione delle misure restrittive adottate nei confronti della Federazione russa.

Come noto, infatti, dall'inizio del conflitto l'Unione ha previsto una serie di restrizioni e divieti che hanno inciso direttamente sulle attività di import ed export verso Russia e Bielorussia, vietando l'importazione o l'esportazione diretta o indiretta di determinate merci e la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività volte a eludere tali divieti.

Considerando quindi il rischio di elusione, l'Unione sollecita gli operatori ad adottare **adeguate misure di diligenza** al fine di evitare che le restrizioni siano eluse:

– mediante esportazioni verso Paesi Terzi da cui tali merci possano essere facilmente deviate verso la Russia e la Bielorussia; in particolare occorre prestare attenzione alle esportazioni verso i paesi dell'Unione economica eurasiatica (UEE, costituita, oltre che dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, dalle Repubbliche di Armenia e del Kazakistan e della Repubblica del Kirghizistan), in quanto le merci che si trovano in un qualsiasi Stato membro dell'UEE circolano liberamente in tutta l'UEE;

– mediante importazioni da paesi terzi dai quali le merci possono essere facilmente deviate verso l'UE, in particolare quando tali paesi non applicano restrizioni alle importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia; ciò vale in particolare per le merci importate da altri paesi dell'Unione economia euroasiatica (UEE).

**La diligenza degli operatori può concretizzarsi, ad esempio, nell'introduzione di contratti e/o specifiche clausole contrattuali volte a garantire l'assenza di restrizioni sulle merci compravendute nonché richiedere dichiarazioni delle controparti commerciali con cui si impegnino a non esportare, a loro volta, tali merci verso le destinazioni interdette.**

Si segnala che l'Unione può effettuare rigorosi controlli e richiedere prove inconfutabili del fatto che le merci non siano importate o esportate in Russia e Bielorussia tramite Paesi terzi.

In caso di violazioni, in Italia si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 221 del 2017, che prevede multe particolarmente elevate (sino a 250.000,00 euro) e pene detentive dai due ai sei anni di reclusione.

*Fonte: Studio UBFP – newsletter – maggio 2022*